



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**e dal Ministro della difesa (TRENTA)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	13
Disegno di legge .....	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	17
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. —

## 1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l'Italia è uno dei principali *partner* economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.

## 2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i ri-

spettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l'ordinamento europeo.

L'articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.

Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo;
- supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sanità, storia e sport militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la coopera-

zione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

– scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

– incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa;

– partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti;

– partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

– visite di navi ed aeromobili militari;

– scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

– supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire trattamenti sanitari d'emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi

durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio.

L'articolo 5 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:

a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;

b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;

c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;

d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il con-

trollo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;

e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l'addestramento militare.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi

dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9 prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l'Accordo.

Infine, l'articolo 12 stabilisce che il documento in esame resti in vigore sino a quando una delle Parti dovesse decidere di

denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l'efficacia della denuncia.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

## RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplanò, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, tale articolo prevede, al paragrafo 1, lett. d., che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Mongolia. Nell'ipotesi dell'invio a Ulan Bator di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 140,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti)

€  
560,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 133,50, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 106,80. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 35,60), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 71,20. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 19,55, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 30,89, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 10,10. Sommando tale importo di euro 10,10 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 71,20, si ottiene l'importo di euro 81,30 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 244,00.

€  
244,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 126,83, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 101,46. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 33,82), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,64. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 16,00, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 25,27, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,26. Sommando tale importo di euro 8,26 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,64, si ottiene l'importo di euro 75,91 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro

€  
228,00



228,00.

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 1.032,00

**> SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.060,00) per 2 persone +  
maggiorazione del 5% (pari a € 103,00), ai sensi della normativa = € 4.326,00  
vigente. (€ 2.163,00 x 2)

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 5.358,00

Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate, si precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (lett. b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (lett. a e c), nonché di visite alle navi e agli aeromobili militari (lett. h), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (lett. i) e di cooperazione negli altri settori militari (lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori, di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari (lett. d), nonché per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (lett. e) e per la partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace (lett. f e g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 3, relativo agli aspetti finanziari, si specifica che:
  - le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto (par. 1, lett. a)), del personale italiano in missione in Mongolia sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. 2, par. 1, lett. d) dell'Accordo in esame;
  - le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (par. 1, lett. a)) del personale italiano inviato in missione in Mongolia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
  - in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (par. 1 lett. b)), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili



da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

- le eventuali cure di urgenza (par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in merito all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, di cui all'articolo 6, nonché all'articolo 2, para 3 lett. j, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Mongolia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano stipulati protocolli aggiuntivi o programmi di sviluppo, ovvero vengano introdotti emendamenti o revisioni che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo è dunque pari a euro 5.358 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente soluzione tecnica, riferita ai costi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge di delega 2009 n. 194 ha  
giudicato:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



10 FEB. 2019



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Mongolia in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*



Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

#### PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 1 dell'Accordo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.08.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

*Stefano Fineman*

VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

*Edoardo Scajola*



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 5.358 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA MONGOLIA**

**SULLA COOPERAZIONE**

**NEL SETTORE DELLA DIFESA**



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA****INTRODUZIONE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (denominati in seguito "le Parti");

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1  
PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, di reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

**ARTICOLO 2  
COOPERAZIONE GENERALE****1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che prevedranno i luoghi, le date e il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano annuale di cooperazione dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- c. L'organizzazione e la conduzione di concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Mongolia.
- d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Mongolia, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Mongole.



**2. Campi**

La cooperazione tra le Parti potrà prevedere i seguenti campi d'attuazione:

- a. Politica di sicurezza e di difesa;
- b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. Operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace;
- d. Scambio di informazioni nel settore della difesa ai sensi dell'Articolo 8 del presente Accordo;
- e. Formazione ed addestramento in campo militare;
- f. Questioni ambientali relative all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. Sanità militare;
- h. Storia militare;
- i. Sport militare;
- j. Altri settori militari di comune interesse per le Parti.

**3. Modalità**

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire mediante:

- a. Visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. Scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- c. Incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
- d. Scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa;
- f. Partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. Partecipazione ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace;
- h. Visite di navi ed aeromobili militari;
- i. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. Supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;
- k. Altri settori militari che possano essere di comune interesse per le Parti.

**ARTICOLO 3  
ASPETTI FINANZIARI**

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, *ivi* incluse:
  - a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e per gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
  - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto.



2. Ferme restando le disposizioni della lettera b, di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso strutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria urgente durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

#### **ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE**

1. Le Autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte.
2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - in caso di:
  - a. reati che minacciano la sicurezza della Parte inviante;
  - b. reati risultanti da atti o omissioni - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

#### **ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI**

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, corrisposto dalla Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

#### **ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA**

##### **I. Categoria di armamenti**

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- b. Aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
- c. Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, sifuri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. Polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;



- h. Sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
- i. Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. Materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. Macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. Equipaggiamento speciale per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette tra Stato e Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte che originariamente ha ceduto il materiale.

## 2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. Ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. Scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. Reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. Supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico - amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuoversi l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, e dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia, sottoscritti dalle Parti, nonché per quanto concerne la Repubblica Italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

## ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformità con le leggi e



i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti o saranno trasferite solo attraverso la valigia diplomatica tramite la Rappresentanza Diplomatica Permanente. E' vietato far trasportare la valigia diplomatica da parte di una persona che non abbia il nulla osta di sicurezza per trasportare la citata valigia diplomatica.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Mongolia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ОНЦ ЧУХАЛ МАШ НҮҮЦ
SEGRETO	SECRET	МАШ НҮҮЦ
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	НҮҮЦ
RISERVATO	RESTRICTED	АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate; nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

#### ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

#### ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.



**ARTICOLO 11**  
**PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI**

1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza creare antinomie con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di attuazione che implementeranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno elaborati, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Mongolia, sulla base di interessi reciproci, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le competenti Autorità per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, qualora possibile.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

**ARTICOLO 12**  
**DURATA E TERMINE**


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte.
3. Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 03 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DELLA MONGOLIA









**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF  
MONGOLIA**

**ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF  
DEFENCE**



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON CO-OPERATION IN THE FIELD  
OF DEFENCE**

**INTRODUCTION**

The Government of the Italian Republic and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as "Parties"):

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties,

*Have agreed as follows:*

**ARTICLE 1  
PRINCIPLES AND AIMS**

Cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments, as well as obligations of the Italian Party ensuing from its membership of the European Union, to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence.

**ARTICLE 2  
GENERAL COOPERATION**

**1. Implementation**

- a. On the basis of this Agreement the Parties may sign implementing arrangements military cooperation, as well as elaborate annual and long-term plans of bilateral co-operation in the defence sector, which will determine venues, dates and the number of participants and modalities of implementation of the co-operation activities.
- b. The annual plan of co-operation may be signed by authorized representatives of the Parties after mutual agreement.
- c. The *organisation and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field* will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Mongolia.
- d. Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternately in Italy and in Mongolia in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Mongolian Armed Forces.



## 2. Fields

Co-operation between the Parties may provide the following fields of implementation:

- a. Security and defence policy;
- b. Research and development, logistic support and acquisition of defence products and services;
- c. Humanitarian operations and peace support operations;
- d. Exchange of information in the field of defence in accordance with Article 8 of this Agreement;
- e. Education and training in the military field;
- f. Environmental issues related to pollution caused by military activities;
- g. Military medical service;
- h. Military history;
- i. Military sport;
- j. Other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

## 3. Modalities

The co-operation between the Parties on defence matters may be possible through:

- a. Mutual visits by delegations of civilian and military agencies;
- b. Exchange of experiences between experts of the Parties;
- c. Meetings between representatives of defence institutions;
- d. Exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
- e. Participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, roundtable discussions and symposiums, offered in military and civilian defence establishments;
- f. Participation in military exercises;
- g. *Participation in stabilization, peacekeeping and humanitarian operations;*
- h. Visits to the military ships and aircrafts;
- i. Exchange of cultural and sporting activities;
- j. Encourage commercial initiatives related to defence products and services linked to defence matters;
- k. *Any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.*

## ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS

1. Parties shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, as regards:
  - a. travel expenses, per diem, salaries, health and accident insurance for illness and injury and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
  - b. medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.



2. Without prejudice to the terms of item "b", above, the Host Party shall provide emergency treatment at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel of the sending Party who may require urgent medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, where necessary, at other health care facilities, provided that the sending Party pay their own cost.
3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

#### **ARTICLE 4 JURISDICTION**

1. The Authorities of the host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under host Party's legislation.
2. The Authorities of the sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and over civilian personnel - if it is subject to the law in force of the sending Party - in the following cases:
  - a. When the offences threaten the security of the sending Party;
  - b. When the offences result from acts or omissions - whether due to wilful or negligent behaviour - carried out during or in connection with duty service.

#### **ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES**

1. Compensation for any damage caused to the host Party by a member of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, will be settled by mutual agreement of the Parties, paid by the sending Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual Agreement, settle that loss or damage.

#### **ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE PRODUCTS**

##### **1. Category of armaments**

In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to Defence equipment, the Parties agree on possible co-operation in the following categories of armaments:

- a. Ships and related equipment for military use;
- b. Aircraft and military helicopters, aero spatial system and related equipment;
- c. Tanks and vehicles for military use;
- d. Automatic firearms and associated ammunition;
- e. Medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
- f. Bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket, missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- g. Gunpowder, explosives and propellants for military use;



- h. Electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- i. Especially manufactured armored materials for military use;
- j. Specific materials for military training;
- k. Machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunitions;
- l. Special equipment manufactured for military use.

The mutual procurement of products of interest of the respective armed forces shall take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorized by the respective Governments.

The respective Governments undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous consent of the Party which originally provided the material.

## 2. Modalities

Activities in the area of defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

- a. Scientific research, test and design;
- b. Exchange of experience in the technical sector;
- c. Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. Support to the defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military products production.

The Parties shall offer mutual technical and administrative support, assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

## ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property, including patents stemming, from the activities carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to international Agreements in this area, signed by the Parties, as well as regards Italian Republic, in compliance with the obligations arising from its membership of the European Union.

## ARTICLE 8 SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or a thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified informations shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/ Authority designated by the Parties or shall be transferred only through diplomatic pouch via the Permanent Diplomatic



Representation. It is prohibited to carry diplomatic pouch by a person who is not security cleared to carry any diplomatic pouch.

4. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided by the national laws and regulations of each Party:

Italian Republic	Corresponding (in English)	Mongolia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ОНЦ ЧУХАЛ МАШ НУУЦ
SEGRETO	SECRET	МАШ НУУЦ
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	НУУЦ
RISERVATO	RESTRICTED	АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer to third Parties or international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of Defence products covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the Competent Security Authority of the generating Party.
8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by respective Competent Security Authorities or by special Agreement on security concluded by the respective Competent Security Authorities designated for that purpose by the Parties.

#### ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through direct consultations between the Parties, through diplomatic channels.

#### ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

#### ARTICLE 11 SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENTS, REVISIONS AND PROGRAMMES

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be concluded in specific areas of co-operation on defence matters involving military and civilian establishments, under the terms of this Agreement.



2. Supplementary protocols negotiated between both Parties shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its supplementary protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Mongolia according to mutual interests, in close coordination with both Ministries of Foreign Affairs and the Competent Security Authorities for the aspects concerning the classified information of both Parties, where applicable.
4. This Agreement shall be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 10 (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.

#### ARTICLE 12 DURATION AND TERMINATION


1. This Agreement shall remain in force until either of the Parties decides, at any time, to terminate it.
2. The termination by a Party shall be notified to the other Party in writing through diplomatic channels, and shall be effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 3<sup>rd</sup> May 2016 in two originals, in Italian, Mongolian and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF  
MONGOLIA

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



€ 2,00